

**COMUNE DI FRATTA TODINA**  
**Provincia di Perugia**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NETTEZZA URBANA**

(Art. 8 D.P.R. 915/1982 - aRT. 59 d.lGS. N. 507/1993)

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 94 del 20/12/1995, modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/05/1998)

**S O M M A R I O**

=====

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Principi generali di comportamento
- Art. 6 - Rifiuti urbani
- Art. 7 - Rifiuti speciali
- Art. 8 - Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 9 - Gestione dei rifiuti

**CAPO II - RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI - MODALITA' DELLA RACCOLTA**

- Art. 10 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 11 - Modalità della raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 12 - Dotazione di cassonetti
- Art. 13 - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati
- Art. 14 - Pulizia e disinfezione dei contenitori
- Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 16 - Usi vietati
- Art. 17 - Rifiuti ingombranti
- Art. 18 - Periodicità della raccolta
- Art. 19 - Divieto di accesso nella proprietà privata

**CAPO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- Art. 20 - Istituzione e scopo del servizio
- Art. 21 - Raccolta differenziata di vetro, plastica, metalli e carta
- Art. 22 - Associazioni di volontariato
- Art. 23 - Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 24 - Organizzazione della raccolta di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 25 - Informazione agli utenti

**CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art. 26 - Norme transitorie
- Art. 27 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni
- Art. 28 - Modalità di espletamento del servizio

- Art. 29 - Cestini stradali
- Art. 30 - Spazzamento delle foglie
- Art. 31 - Pulizia delle aree private
- Art. 32 - Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali
- Art. 33 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche
- Art. 34 - Sgombero della neve

#### CAPO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- Art. 35 - Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali
- Art. 36 - Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
- Art. 37 - Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
- Art. 38 - Veicoli a motore - Rimorchi e simili
- Art. 39 - Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 40 - Rifiuti cimiteriali

#### CAPO VI - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 41 - Principi fondamentali
- Art. 42 - Informazioni e comunicazioni all'utente

#### CAPO VII - SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 43 - Sanzioni
- Art. 44 - Norme abrogate
- Art. 45 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 46 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 47 - Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 48 - Variazioni del regolamento

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto:

- a) dall'art. 8, 2 comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
- d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- b) per "frazione umida dei rifiuti" la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
- c) per "frazione secca dei rifiuti" la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;
- d) per "produttore" la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- e) per "detentore" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- f) per "gestione" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- g) per "raccolta" l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) per "smaltimento" il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo;
- i) per "servizio" il servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta del Comune;
- l) per "D.P.R. n. 915/1982" il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente;
- m) per "D.Lgs. n. 507/1993" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;
- n) per "raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani" il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
- o) per "rifiuti urbani pericolosi" quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 26;
- p) per "rifiuti ingombranti" quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- q) per "frazioni recuperabili" le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

r) per "recupero" ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

### **ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutti i servizi di nettezza urbana vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3<sup>a</sup> comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. b) della L. 8 giugno 1990, n. 142.
3. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale di cui all'art. 10 del Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441.
4. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:
  - a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
  - b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
  - c) le modalità della vigilanza sul servizio;
  - d) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
  - e) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
  - f) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
  - g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
  - h) i casi di decadenza e di revoca;
  - i) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente regolamento.
5. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

### **ART. 4 - ESCLUSIONI**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982, nel testo vigente.

### **ART. 5 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto f) del precedente art. 2, condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1 comma 1, del D.P.R. n. 915/1982.
2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991 (G.U. 12 giugno 1991, n. 136), e nell'ambito della regolamentazione regionale.

### **ART. 6 - RIFIUTI URBANI**

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:
  - a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n.1), del D.P.R. n. 915/1982, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
  - b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 2 del D.P.R. 915/82;
  - c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 3 del D.P.R.

915/1982;

d) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 elencati nell'allegato A) del presente regolamento;

e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146/1994;

f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

g) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

## **ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI**

1. I rifiuti speciali comprendono:

a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente articolo 6;

b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lett. d) del precedente articolo 6, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni;

c) i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica, quali:

c.1 - sfridi di materiali da costruzione;

c.2 - materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

c.3 - materiali ceramici cotti;

c.4 - vetri di tutti i tipi;

c.5 - rocce e materiali litoidi da costruzione;

d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82.

f) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

g) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978/833 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L. 833/1978;

## **ART. 8 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2 comma 4, lett. 1, 2, e 5, del D.P.R. n. 915/1982 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della delibera del Comitato.

## **ART. 9 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti costituita dalle seguenti attività :

a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, cos come indicate nei successivi articoli del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

a.1 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

a.2 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei

cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente regolamento;

a.3 - eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

c) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II alla direttiva 91/156 CEE.

## **C A P O I I**

### **RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI - MODALITA' DELLA RACCOLTA**

#### **ART. 10 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

1. La zona di raccolta dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dalle superfici del capoluogo, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrata in rosso ed indicate con la lettera "B" nelle planimetrie scala 1/10000 allegato sub/1 quale parte integrante del presente regolamento;
2. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune;
3. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

#### **ART. 11 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
  - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o dai altri insediamenti civili in genere;
3. Il sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

#### **ART. 12 - DOTAZIONE DI CASSONETTI**

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 utenti, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità .
2. Di norma, i cassonetti vengono sistemati nel capoluogo, nelle frazioni dei centri abitati e nei centri commerciali e produttivi integrati.
3. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico preferibilmente in apposite piazzuole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione con la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
5. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permette una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarinfrangente trasversale.

6. Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuati per il centro storico e per le zone periferiche, altri contenitori sostitutivi dei cassonetti.

### **ART. 13 - DOTAZIONI PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 6, comma 1. lett. d) avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.
2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.
3. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza. I contenitori situati all'interno degli insediamenti produttivi dovranno essere svuotabili dall'esterno in modo che non venga violato il divieto di cui al successivo art. 22.

### **ART. 14 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI**

1. Il personale addetto al servizio tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio alle operazioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno quattro volte all'anno.
3. Il personale addetto al servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare contestualmente allo svuotamento dei contenitori i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

### **ART. 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
3. I produttori presteranno particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

### **ART. 16 - USI VIETATI**

1. E' vietato depositare sul suolo o all'interno dei contenitori rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio; è altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati.

## **ART. 17 - RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. Entro tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente provvedimento verrà istituita apposita area di stoccaggio provvisorio per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

## **ART. 18 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA**

1. In tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti sarà programmata per zone, in giorni fissi.
2. Il responsabile del servizio, con propria determinazione, fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari e assumerà le necessarie determinazioni qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi.
3. La raccolta sarà fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, quali beni: di consumo durevoli, di arredamento, d'impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

## **ART. 19 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA PRIVATA**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

# **C A P O   I I I**

## **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **ART. 20 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando

maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

## **ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA, METALLI E CARTA**

1. I rifiuti in vetro, plastica, metallo e carta devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media prodotta, e di regola sono collocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni;

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, trespoli reggisacco, bidoni.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare in conferimento.

4. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marciscibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti.

5. La raccolta sarà assicurata periodicamente e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

6. I contenitori devono essere lavati e disinfettati osservando le modalità stabilite dal responsabile del servizio.

## **ART. 22 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio, rocederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

## **ART. 23 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi del D.M. 29 maggio 1991, sulla Gazzetta n. 136 in data 12 giugno 1991.

## **ART. 24 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

-la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale

la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

#### RIFIUTI PERICOLOSI UBICAZIONE DEI CONTENITORI

Batterie e pile	- Via Circonvallazione
" "	- Via della Stazione
" "	- Via Roma
" "	- Via Tuderte

Prodotti farmaceutici - Via Roma c/o Farmacia Carboni

-i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere trasportati al luogo dello smaltimento a cura del produttore.

2. E' vietato depositare i rifiuti urbani pericolosi in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

3. La giunta comunale coinvolgerà , inoltre i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

#### ART. 25 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

## C A P O I V

### GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

#### ART. 26 - MORMA TRANSITORIA

1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Regolamento è introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi d'investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importo nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

## **ART. 27 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nel centro abitato.
2. A titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani, di cui all'art.2, 3<sup>a</sup> comma, numero 3, del D.P.R.915/82, l'importo da dedurre, ai sensi dell'art.61, comma 3-bis, del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni, viene determinato nella misura percentuale del 9%, del costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana.

## **ART. 28 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. All'interno del centro abitato, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente effettuata manualmente e/o tramite automezzi speciali appositamente attrezzati;
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
5. Le operazioni di spazzatura saranno eseguite osservando l'orario e gli accorgimenti fissati con determinazione del responsabile del servizio.

## **ART. 29 - CESTINI STRADALI**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione e adeguata manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani e quelli ingombranti.

## **ART. 30 - SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE**

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

## **ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE PRIVATE**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia con spese a carico dei proprietari o conduttori.

### **ART. 32 - PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE, DEI BAGNI PUBBLICI E DELLE CADITOIE STRADALI**

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui istituito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita osservando le prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio dal responsabile del servizio in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia dei bagni pubblici deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. I bagni pubblici devono, inoltre, essere disinfettati almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

### **ART. 33 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.**

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti del Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. I proprietari ed i costruttori eseguendo lavori hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tale operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

### **ART. 34 - SGOMBERO DELLA NEVE**

1. In caso di nevicate, il servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali: accessi a scuole, ad uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di sabbia e/o miscele criodiatriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

## **C A P O V**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

#### **ART. 35 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. Il Comune potrà assicurare, con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 2, comma 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e più precisamente:

- a) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- b) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- d) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione.

2. Resta fermo l'obbligo dei produttori di rifiuti speciali, ove il Comune non fosse in grado di assicurare il servizio con la propria organizzazione, di provvedere direttamente allo smaltimento.

#### **ART. 36 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali assunto dal Comune non potrà essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

#### **ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE**

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda nella quale dovranno essere indicate:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile all'Ufficio.

2. Il Responsabile del Servizio, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale dovrà essere dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tale senso della Giunta Comunale.

#### **ART. 38 - VEICOLI A MOTORE - RIMORCHI E SIMILI**

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili previsto dall'art. 15, comma 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982 art. 15, comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal regolamento edilizio.

#### **ART. 39 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

#### **ART. 40 - RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- d) cremazioni.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b, c, d, sono equiparati a rifiuti speciali e smaltiti ai sensi della suddetta normativa.

3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali e delle strutture annesse.

### **C A P O I V**

#### **PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

##### **ART.41 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività , giustizia ed imparzialità ;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

##### **ART. 42 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE**

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione gli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposte al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le

segnalazioni ricevute.

3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per accrescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

## C A P O V I I

### SANZIONI E NORME FINALI

#### ART. 43 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limite minimo e massimo di seguito indicati.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	Rifiuti urb. o assim.	10000	100000
	rifiuti speciali	50000	500000
	rif. tossici o nocivi	100000	1000000
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	Rif. urbani o assimil.	50000	500000
	rifiuti speciali	100000	1000000
	rif. tossici o nocivi	200000	2000000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)		100000	500000
Cernita dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal servizio		10000	100000
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal servizio		10000	100000
Conferimento nei contenitori predisposti dal servizio di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	ruf. urbani o assimilati	10000	100000
	rif. urb. pericolosi	50000	500000
	rif. speciali	100000	1000000
	rif. tossici o nocivi	200000	2000000

Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal servizio			20000	200000
--	--	--	-------	--------

---

Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dal servizio per il conferimento dei rifiuti.			20000	200000
---	--	--	-------	--------

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico rifiuti speciali	rif.urbani o assimil.	5000	50000
	rif.urbani pericolosi	50000	200000
	rifiuti speciali	50000	500000
	rif.tossici o nocivi	100000	1000000
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rif.urbani pericolosi	20000	200000
	materiali recuperabili	10000	100000
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rif.urbani o assimilati	100000	1000000
	rif.urbani pericolosi	50000	500000
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rif.urbani o assimil.	20000	200000
	rif.urbani pericolosi	10000	100000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti	rif.urbani o assimil.	10000	100000
	rif.urbani pericolosi	20000	200000
	rifiuti speciali	20000	200000
	rif. tossici o nocivi	50000	500000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rif.urbani o assimil.	10000	100000
	rif.urbani pericolosi	20000	200000
	rifiuti speciali	20000	200000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rif. tossici o nocivi	50000	500000
	rif.urbani o assimil.	10000	100000
	rif.urbani pericolosi	20000	200000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche agli occupanti di posti di vendita nei mercati e ai soggetti promotori di manifestazioni pubbliche	rifiuti speciali	20000	200000
	rif. tossici o nocivi	50000	500000
	rif.urbani o assimil.	10000	100000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati	rif.urbani o assimil.	10000	100000
	rif.urbani pericolosi	100000	1000000

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	rif.urbani o assimil.	10000	100000
	rif.urbani pericolosi	20000	200000
	rifiuti speciali	20000	200000
	rif. tossici o nocivi	50000	500000
-----			
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		50000	500000
-----			

#### **ART. 44 - NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ART. 45 - PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

#### **ART. 47 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina della tassa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;

#### **ART. 48 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

## ALLEGATO A)

## ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophanbne, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti imgombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè , scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dell'estrazione di principi attivi.